

Zeitschrift: Pro Senectute : schweizerische Zeitschrift für Altersfürsorge, Alterspflege und Altersversicherung
Herausgeber: Schweizerische Stiftung Für das Alter
Band: 33 (1955)
Heft: 4

Artikel: La continuazione dell'aiuto federale ai vecchi e ai superstiti
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-723346>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

und Dr. F. Büchi, Winterthur.» Tatsächlich war aber nie ein Dr. Büchi aus Winterthur an der Schaffung von Blinden-Altersheimen beteiligt; es handelt sich vielmehr um *Dr. F. Bühler, Luzern*, der bis zu seinem Tode im Jahre 1924 dem Direktionskomitee der Schweizerischen Stiftung «Für das Alter» angehörte. Wir bitten unsere Leser, diesen Fehler entschuldigen zu wollen.

La continuazione dell'aiuto federale ai vecchi e ai superstiti

Col 31 dicembre 1955 veniva a scadere il decreto federale 8 ottobre 1498/5 ottobre 1950, relativo all'aiuto ai vecchi e ai superstiti, ma l'Assemblea federale, nella sessione autunnale testè chiusasi, ne ha prorogata la validità, con qualche modificazione, fino al 31 dicembre 1958.

Il decreto in parola prevede ancora, per ogni annualità, la ripartizione di 6 milioni di franchi tra i Cantoni; l'assegnazione di 2 milioni alla fondazione «Per la vecchiaia» e quella di fr. 750 000.— alla fondazione «Pro juventute» da prelevarsi dal fondo di riserva costituito coi 140 milioni assegnati all'assicurazione vecchiaia e superstiti in virtù del decreto federale 24 marzo 1947. Il Consiglio federale, sempre secondo il citato decreto, è però autorizzato ad aumentare le sovvenzioni suaccennate, adeguatamente ai bisogni, fino ad un importo complessivo di 10 milioni all'anno. La quota destinata alla fondazione «Per la vecchiaia» sarà ripartita tra i comitati cantonali nel modo seguente:

- a) nove decimi, in base al numero dei beneficiati di rendite transitorie di vecchiaia residenti nel Cantone negli anni dal 1948 al 1951;
- b) un decimo, in base al numero degli stranieri d'età superiore ai 65 anni residenti nel Cantone secondo il censimento federale della popolazione del 1950.

Si richiama invece l'attenzione sul fatto che la sovvenzione prevista dal nuovo decreto federale a favore della fondazione «Per la vecchiaia» rappresenta il massimo dell'assegnazione annuale ai comitati cantonali, per cui resta abrogata la disposizione che prevedeva la ripartizione supplementare di fr. 500 000.— per il tramite del Comitato centrale della fondazione.